



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^a SEZIONE LAVORO-

Il Giudice dott.ssa **Maria De Renzis**, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7.02.2024, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11980/2023 RG promossa

DA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b in virtù di procura in atti

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore

Convenuto

Oggetto: pagamento beneficio economico personale ATA in riferimento alla seconda posizione economica acquisita

Conclusioni: come in atti da intendersi integralmente riportate in questa sede

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale in data 6.04.2023, **la ricorrente in epigrafe ha esposto:**

-di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione e di essere inquadrata nell'area B del personale ATA, **qualifica di assistente amministrativo**, in servizio presso il Liceo Statale "xxxxxxxxxxxxx" di Roma;

-di avere acquisito, con decorrenza 1.09.2011, la seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola di settore, secondo i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione di cui all'art. 2, co. 3 della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008;

-di avere pertanto maturato, a partire dall'1.09.2011, il diritto a percepire il beneficio economico annuo di € 1800,00 previsto dal citato art. 50 CCNL;

-che, a causa del contenimento delle spese disposto dal d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, l'erogazione dei benefici economici veniva sospesa dall'1.09.2011 fino al dicembre 2014;

-che gli importi non corrisposti dovevano intendersi ripristinati in ragione dell'emolumento *una tantum* di cui agli artt. 1 bis del d.l. n. 3/2014 e 2 del CCNL comparto Scuola del 7 agosto 2014;

-che, al fine di dare seguito all'Accordo sindacale del 7.08.2014, il Ministero dell'Istruzione sbloccava nuovamente, in favore del personale ATA, il pagamento del beneficio economico previsto per le posizioni acquisite ai sensi dell'art. 50 del CCNL Scuola 2006/2009, attraverso la pubblicazione di graduatorie in cui, tuttavia, l'emolumento veniva riconosciuto soltanto con decorrenza 1° gennaio 2015 anziché con decorrenza 1.09.2011;

-che fino ad oggi le posizioni economiche riconosciute a partire dal 1° settembre 2011 sono rimaste prive di ogni beneficio economico;

-di essere creditrice nei confronti dell'Amministrazione di complessivi € 21.600,00, così determinati: € 5400,00 a titolo di emolumento una tantum per le annualità dal 2011/2012 al 2013/2014; € 16.200,00 a titolo di beneficio economico annuo di € 1800,00 in riferimento alla seconda posizione economica ATA -Area B per le annualità dal 2014/2015 al 2022/2023 ai sensi dell'art. 50 CCNL scuola.

Tanto premesso, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica ATA – Area B acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 E per l'effetto 2- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente del beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica A.T.A. – Area B acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 con decorrenza 01.09.2011, pari a complessivi EURO 21.600,00, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU ove versato".*

Il Ministero dell'Istruzione, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.

La causa, all'udienza del 7 febbraio 2024, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.

2. La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti argomentazioni.

E' documentalmente provato che la ricorrente, dipendente del Ministero dell'Istruzione come personale amministrativo non docente, ha conseguito la II posizione economica con decorrenza dall'1.9.2011 (doc. n. 1 fasc. ricorrente - graduatoria).

All'acquisizione della II posizione economica non è tuttavia conseguito il beneficio economico previsto dall'art. 50 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, ciò per effetto del blocco dell'erogazione disposto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.

L'art. 2 del CCNL Scuola dell'11.6.2014 ha successivamente previsto l'erogazione di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1.9.2011-31.8.2014 a favore del "personale ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008".

Il CCNL Scuola del 7.8.2014, che richiama il contratto dell'11.6.2014, ha riconosciuto l'importo sino al 31.8.2014.

L'emolumento è stato espressamente riconosciuto a titolo di ristoro del blocco dell'erogazione delle posizioni economiche, disposto dal citato art. 9 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 per gli anni 2011-2014.

Le misure lorde dell'importo, differenziate per area, profilo e decorrenza dalla posizione economica, sono indicate nella tavola 1 allegata al CCNL dell'11.6.2014 e al successivo CCNL dell'agosto 2014.

L'una tantum è fissata in 1800,00 euro per il personale ATA dell'Area B che abbia acquisito la seconda posizione a far data dall'1.9.2011.

In data 22 febbraio 2016 con la nota prot. n.5083 il MIUR ha comunicato la riattivazione della funzione relativa al flusso telematico di colloquio MIUR-MEF ai fini dell'inserimento e dell'invio dell'elenco dei destinatari di posizioni economiche ATA, ma soltanto con decorrenza economica dal 1° gennaio 2015. La ricorrente lamenta in ogni caso che, ciò nonostante, non gli sia stata comunque mai corrisposto il beneficio economico previsto dal cit. art. 50, pari, per la sua qualifica, a 1800 euro annui.

Tal decisione del MIUR appare contraria alle disposizioni della contrattazione collettiva e non trova fondamento neppure nella legge, atteso che la legge n.190/2014 non conteneva alcuna proroga ulteriore dell'effetto dell'art 9 del d.l. 78/2010, essendo quindi venuto meno il blocco delle progressioni economiche disposto solo per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque poi sostanzialmente superato, per quel che qui interessa, dal riconoscimento della predetta una tantum.

Alla ricorrente non è stata erogata la somma oggetto della posizione economica conseguita, sicché la stessa ha diritto di percepire l'emolumento una tantum previsto dalla contrattazione collettiva a ristoro della mancata erogazione nella misura fissata dalla tabella di cui sopra per le annualità dal 2011 al 2014, oltre che il beneficio economico annuo di € 1800,00 ex art. 50 CCNL comparto scuola 2006/2009 per le annualità successive non corrisposte dal 2014/2015 al 2022/2023.

Tale circostanza deve considerarsi pacifica non avendo il Ministero, sul quale incombeva l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fornito alcuna dimostrazione in tal senso.

Il Ministero dell'Istruzione deve essere, pertanto, condannato a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 21.600,00 oltre interessi dalla data della maturazione al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale). Con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando tra le parti nella causa 11980/2023, così provvede:

-**dichiara il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica ATA – Area B** acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente medesima della **somma complessiva di € 21.600,00**, oltre interessi legali dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo;

-condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2109,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Roma, 15 febbraio 2024

Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)